

INFORMATIVA AL PERSONALE DIPENDENTE

NUOVE ALIQUOTE IRPEF 2022

Si comunica che con l'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2022 (L. 30/12/2021 n. 234) sono state ridefinite **a partire dall'1/1/2022**, le aliquote degli scaglionamenti IRPEF come segue.

Scaglioni IRPEF	Aliquota IRPEF
fino a 15.000 euro	23%
da 15.001 fino a 28.000 euro	25%
da 28.000 fino a 50.000 euro	35%
da 50.000 in poi	43%

Si fa, inoltre, presente che dal mese di **marzo 2022 non saranno più riconosciute dal datore di lavoro le detrazioni fiscali per figli a carico sotto i 21 anni in quanto sostituite, unitamente all'assegno nucleo familiare, dall'Assegno Unico Universale (AUU)** di cui all'informativa allegata.

Si fa, comunque fin d'ora presente, che l'istanza per il riconoscimento dell'AUU dovrà essere presentata dal dipendente direttamente all'INPS unico soggetto erogatore, anche attraverso gli enti di Patronato. La liquidazione sarà effettuata direttamente dall'Inps sul conto corrente del richiedente.

Continueranno, invece, ad essere riconosciute le detrazioni per i figli a carico dai 21 anni di età, **previa NUOVA RICHIESTA**, nonché per altri eventuali familiari a carico. Nel sito intranet aziendale (Modulistica > Gestione Personale > Settore Area Economica del Personale) è disponibile il modulo per la richiesta delle detrazioni ([All.1](#))

TRATTAMENTO INTEGRATIVO (art. 1, D.L. n. 3/2020)

Il trattamento integrativo (c.d. "bonus" art.1 DL 3/20) sarà riconosciuto anche nel 2022 **previa apposita richiesta**, per chi ha un reddito complessivo annuo **sotto i 15.000 Euro**.

Nel sito intranet aziendale (Modulistica > Gestione Personale > Settore Area Economica del Personale) è disponibile il modulo di richiesta ([All.2](#)).

Per coloro che rientrano nella **fascia tra i 15.000 e i 28.000 euro**, il trattamento integrativo spetta **SOLO** a condizione che **l'imposta lorda sia inferiore alla somma delle seguenti detrazioni:**

- detrazioni per i carichi di famiglia;
- detrazioni per i redditi da lavoro;
- detrazioni per gli interessi passivi sui mutui relativi a terreni e abitazione principale contratti entro il 31/12/2021;
- detrazioni per spese di ristrutturazione e riqualificazione energetica sostenute fino al 31/12/2021;
- detrazioni per spese mediche.

Tenuto conto che le informazioni inerenti le detrazioni di cui ai punti c), d), e) non sono in possesso del datore di lavoro, il trattamento integrativo **NON può essere erogato dall'Azienda verificandone la spettanza in maniera automatica risultando, pertanto, preferibile farne richiesta in sede di dichiarazione dei redditi tramite modello 730 e/o Unico.**

Qualora il dipendente non presenti abitualmente la dichiarazione dei redditi e ritenga di possedere i requisiti per il riconoscimento del trattamento integrativo, potrà presentare apposita istanza all'azienda ([All.2](#)) in tempo utile ai fini del conguaglio annuale ovvero entro il 30 novembre dell'anno di riferimento.

Si fa inoltre presente che **NON E' PIU' PREVISTA l'applicazione dell'ULTERIORE DETRAZIONE** (ex art. 2 DL 3/20) cui beneficiavano i titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati con reddito annuo complessivo lordo tra i 28.000 euro ed i 40.000 euro.